Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Venerdì, 26 luglio 1929 - Anno VII** — **Numero 178**

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1878.

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1225.

Concessione di un sussidio straordinario di esercizio ed altri provvedimenti a favore della Società esercente le piccole ferrovie di Abbazia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1926 e fino al 31 dicembre 1931, è accordato alla Società di elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia un sussidio straordinario di esercizio nella misura di annue L. 150,000 pagabile entro il trimestre successivo all'anno al quale il sussidio si riferisce e senza decorrenza d'interesse per le annualità già scadute, fino al giorno del loro effettivo pagamento.

Art. 2.

Il pagamento del sussidio straordinario accordato col precedente art. 1 sarà in tutto od in parte sospeso per i periodi di tempo nei quali, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente accertata, l'esercizio venisse in tutto od in parte sospeso o desse luogo a ripetute e gravi irregolarità.

Art. 3.

La spesa relativa al sussidio straordinario di cui al precedente art. 1 farà carico ai fondi disponibili in conto residui sul capitolo 72 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 4.

A parziale modificazione dell'art. 2 del R. decreto 25 aprile 1922, n. 742, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, il residuo debito della Società di elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, per annualità scadute od ancora da scadere a titolo di rimborso dell'anticipazione di L. 250,000 alla medesima accordata con lo stesso Regio decreto, verrà rimborsato allo Stato mediante 14 annualità posticipate, comprensive di capitale e di interessi 5 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1932, alle quali saranno applicabili le disposizioni del 2° comma del richiamato art. 2 del Regio decreto in parola, per il caso di mancato o ritardato versamento.

Sul debito suddetto e sulla somma già pagata dalla Società a parziale estinzione di esso, non verrà conteggiato alcun interesse pel periodo dal 1° gennaio 1925 al 31 dicembre 1931.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate allo stato di previsione dell'entrata le variazioni in dipendenza del disposto del presente articolo.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1879.

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1226.

Approvazione dell'atto addizionale alla convenzione per l'elettrificazione della ferrovia Aosta-Prè S. Didier.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la stipulazione dell'atto addizionale alla convenzione 16 febbraio 1928, relativo alla elettrificazione della ferrovia Aosta-Prè S. Didier.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1880.

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1227.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 167, per la proroga delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, circa il trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n 167, per la proroga delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, circa il trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1881.

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1228.

Approvazione della convenzione-capitolato per la sistemazione delle ferrovie Nord Vicenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la stipulazione della convenzione-capitolato per la sistemazione delle ferrovie Nord Vicenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1882.

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1229.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082, per l'approvazione della convenzione relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata il 23 novembre 1928, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino, restando in pari tempo rettificata la ragione sociale della Società concessionaria in quella di « Società Veneto-Emiliana di ferrovie e tramvie ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1883.

LEGGE 11 luglio 1929, n. 1231.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, riguardante la istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, riguardante la istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1884.

LEGGE 11 luglio 1929, n. 1232.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, riflettente il contributo dello Stato diretto a consolidare per gli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1932-33 i bilanci della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, riflettente il contributo dello Stato diretto a consolidare per gli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1932-33 i bilanci della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1885.

LEGGE 11 luglio 1929, n. 1233.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, riflettente la garanzia dello Stato per un ulteriore finanziamento di 25 milioni di lire alla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale « Migiurtinia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, riflettente la garanzia dello Stato per un ulteriore

finanziamento di 25 milioni di lire alla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale « Migiurtinia ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1886.

LEGGE 11 luglio 1929, n. 1234.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 276, riflettente la concessione di mutui ai Municipi delle colonie dell'Africa settentrionale per l'esecuzione di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 276, riflettente la concessione di mutui ai Municipi delle colonie dell'Africa settentrionale per la esecuzione di opere pubbliche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1887.

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1276.

Disposizioni in ordine all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La ritenuta straordinaria mensile, stabilita dall'art. 6 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, e modificata dall'art. 1 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2775, sugli stipendi dei magistrati è, dal 1° luglio 1929, fino a nuova disposizione, fissata nella seguente misura:

lire due per i giudici aggiunti;

lire quattro per i giudici e magistrati di grado parificato;

lire sei per i consiglieri di Corte d'appello e gradi parificati;

lire otto per i magistrati di grado superiore a quello di consigliere di Corte d'appello e parificato.

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1888.

LEGGE 2 luglio 1929, n. 1257.

Provvedimenti per le Associazioni autorizzate a norma dell'art. 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle Associazioni autorizzate a norma dell'art. 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, può essere attribuita con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le corporazioni, col Ministro da cui il personale associato dipende e col Ministro per le finanze, sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista, la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni.

L'attribuzione di tale capacità non conferisce la facoltà di stipulare contratti di lavoro.

L'esercizio di essa è subordinato all'autorizzazione del Ministro da cui il personale associato dipende.

Art. 2.

Gli atti e contratti stipulati dalle Associazioni contemplate dal precedente articolo sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti e le donazioni a loro favore sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1889**.

REGIO DECRETO 16 maggio 1929, n. **1252**.

Elevazione della Regia legazione in Varsavia al rango di Ambasciata e fissazione degli assegni da corrispondere al personale in servizio presso l'Ambasciata stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Nostra legazione in Varsavia assume il titolo e il rango di Ambasciata, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Gli assegni lordi annui da corrispondere al personale in servizio presso la Nostra Ambasciata in Varsavia restano stabiliti come appresso:

Ambasciatore, L. 150,000 lorde annue;
Consigliere, L. 22,000 lorde annue;
Primo segretario, L. 18,000 lorde annue;
Secondo segretario, L. 14,000 lorde annue;
Cancelliere, L. 3000 lorde annue.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 84. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1890**.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 luglio 1929, n. **1251**.

Mantenimento fino al 30 giugno 1930 dell'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395, il quale stabilisce che taluni membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici durano in carica due anni e possono essere riconfermati soltanto per il biennio successivo;

Vista la legge 15 luglio 1926, n. 1263, che ha modificato il citato Regio decreto-legge;

Visto il decreto Reale 21 ottobre 1926, che ha riconfermato nella carica alcuni membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici per un biennio a datare dal 19 settembre 1926;

Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1928, n. 2429, che ha mantenuto l'attuale composizione del detto Consesso fino al 30 giugno 1929;

Ritenuto che, essendo in corso lo studio per la riforma dello stesso Consiglio, si rende necessario ed urgente consentire che gli attuali membri continuino a far parte di esso sino al 30 giugno 1930;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali per compiuto biennio dovrebbero essere sostituiti o confermati nella loro carica a decorrere dal 1° luglio 1929, rimangono in carica fino al 30 giugno 1930 nel detto Consiglio, che conserva l'attuale sua composizione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Primo Ministro, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 83. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1891**.

REGIO DECRETO- LEGGE 17 giugno 1929, n. **1254**.

Approvazione della proroga al 1° dicembre 1929 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio italo-francese del 3 dicembre 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare la proroga al 1° dicembre 1929 del « Modus vivendi » di sta-

bilimento provvisorio stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 ed approvato con legge 7 giugno 1928, n. 1279;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la proroga al 1° dicembre 1929 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 31 maggio 1929.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 1° giugno 1929, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 86. — MANCINI.

S. E. L'AMBASSADEUR D'ITALIE A PARIS
A S. E. LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Paris, le 31 mai 1929.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de fair connaître a Votre Excellence que le Gouvernement Italien s'engage à proroger jusqu'au premier décembre 1929 le *modus-vivendi* d'établissement provisoire italo-français, conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

G. MANZONI.

A Son Excellence
Monsieur ARISTIDE BRIAND
Ministre des Affaires Etrangères
PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

S. E. LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
A S. E. L'AMBASSADEUR D'ITALIE A PARIS

Paris, le 31 mai 1929.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement Français s'engage à proroger jusqu'au premier décembre 1929 le *modus-vivendi* d'établissement provisoire franco-italien, conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

A. BRIAND.

A Son Excellence
Monsieur le Comte MANZONI
Ambassadeur d'Italie à
PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione **1892**.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 luglio 1929, n. **1255**.
Provvedimenti per agevolare la ricostruzione in nuova sede delle case danneggiate dalla frana nel comune di Predappio Nuova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Viste le leggi 17 aprile 1925, n. 473, 18 marzo 1926, n. 562, e 23 giugno 1927, n. 1111, recanti provvedimenti per lo spostamento dell'abitato di Predappio;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare la ricostruzione in nuova sede delle case danneggiate dalla frana in detto Comune;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai privati, proprietari delle case nel comune di Predappio Nuova danneggiate dal movimento franoso, che intendano trasferirsi nella nuova sede del detto abitato, potrà essere assegnata un'area di 100 mq. gratuitamente e di mq. 200 a prezzo di costo, purchè essi non abbiano titolo all'assegnazione di un ricovero stabile, ai sensi del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed abbiano un reddito annuo non superiore a L. 10,000.

Le domande delle aree dovranno essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto al prefetto della Provincia, che provvederà all'assegnazione mediante sorteggio.

Art. 2.

All'ammortamento dei mutui che i proprietari di cui al precedente articolo potranno contrarre ai sensi dell'art. 75

della legge 9 luglio 1908, n. 445, lo Stato contribuirà col pagamento di metà della quota capitale, oltre l'interesse del 2.75 per cento, sino alla somma di L. 30,000 di capitale mutuato.

Art. 3.

I proprietari assegnatari dovranno ricostruire le case entro tre anni dalla data dell'assegnazione dell'area.

Restano ferme, peraltro, le disposizioni del titolo IV della citata legge 9 luglio 1908, n. 445, in quanto non contrastino colle disposizioni del presente decreto-legge.

Art. 4.

Alla spesa relativa alla corresponsione dei contributi di cui al precedente articolo 2 si farà fronte coi fondi da stanziare annualmente nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici fra le annualità per contributi, e il relativo importo graverà sul limite di impegno da stabilire annualmente a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 87. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1893.**

REGIO DECRETO 10 giugno 1929, n. **1198.**

Delimitazione dei confini della frazione Guadagnolo del comune di Capranica Prenestina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 28 marzo 1929, n. 814, con cui è stato disposto il distacco della frazione Guadagnolo dal comune di Poli e l'aggregazione di essa al comune di Capranica Prenestina;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I confini della frazione Guadagnolo anzidetta sono delimitati in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del catasto di Roma.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 50. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1894.**

REGIO DECRETO 10 giugno 1929, n. **1199.**

Delimitazione dei confini del comune di San Giovanni Incarico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 28 marzo 1929, n. 815, con cui è stata disposta l'aggregazione al comune di San Giovanni Incarico di una contermine zona di territorio del comune di Arce;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I confini del comune di San Giovanni Incarico sono stabiliti in conformità della pianta topografica vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Caserta, la quale, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 51. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1895.**

REGIO DECRETO 16 maggio 1929, n. **1209.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Solanas.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 gennaio 1928-VI, n. 19, col quale il comune di Solanas è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Cabras;

Vista la deliberazione del podestà di Cabras, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Solanas;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Solanas è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 61. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1896.**

REGIO DECRETO 16 maggio 1929, n. **1210.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Loculi ed Onifai.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 dicembre 1927-VI, n. 2621, col quale i comuni di Loculi e Onifai sono soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Irgoli;
Vista la deliberazione del podestà di Irgoli, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Loculi e Onifai;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Loculi e Onifai sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 62. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1897.**

REGIO DECRETO 16 maggio 1929, n. **1211.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Segarin.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 settembre 1927-V, n. 1854, col quale il comune di Segarin è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Furtei;
Vista la deliberazione del podestà di Furtei, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Segarin;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Segarin è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 63. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1898.**

REGIO DECRETO 16 maggio 1929, n. **1212.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Birori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 gennaio 1928-VI, n. 78, col quale il comune di Birori è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Macomer;
Vista la deliberazione del podestà di Macomer, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Birori;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Birori è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 64. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1899.**

REGIO DECRETO 16 maggio 1929, n. **1213.**
Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Ollastra Simaxis e San Vero Congius.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 222, col quale i comuni di Ollastra Simaxis e San Vero Congius sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Simaxis;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Simaxis, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Ollastra Simaxis e San Vero Congius;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Ollastra Simaxis e San Vero Congius sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 luglio 1929.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari;
Visto l'art. 12, lettera *d*), dello statuto-tipo dei Sindacati interprovinciali fascisti dei bancari, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 76;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del rag. Romeo De Benedictis a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Roma, da essa dipendente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del sig. Romeo De Benedictis a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Roma.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 248.

(3915)

REGIO DECRETO 2 luglio 1929.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari;
Visto l'art. 12, lettera *d*), dello statuto-tipo dei Sindacati interprovinciali fascisti dei bancari, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 76;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Ettore Martucci a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Milano, da essa dipendente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del sig. Ettore Martucci a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Milano.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 251.

(3916)

REGIO DECRETO 2 luglio 1929.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari;

Visto l'art. 12, lettera *d*), dello statuto-tipo dei Sindacati interprovinciali fascisti dei bancari, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 76;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Giovanni Bolaffio a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Trieste, da essa dipendente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del sig. Giovanni Bolaffio a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Trieste.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 249.

(3917)

REGIO DECRETO 2 luglio 1929.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari;

Visto l'art. 12, lettera *d*), dello statuto-tipo dei Sindacati interprovinciali fascisti dei bancari, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 76;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del rag. Luciano Consoli a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Catania, da essa dipendente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del rag. Luciano Consoli a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Catania.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 250.

(3918)

REGIO DECRETO 2 luglio 1929.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari;

Visto l'art. 12, lettera *d*), dello statuto-tipo dei Sindacati interprovinciali fascisti dei bancari, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 76;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. Francesco Satta a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Palermo, da essa dipendente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del cav. Francesco Satta a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Palermo.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 252.

(3919)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1929.

Nomina della Commissione centrale permanente per lo studio degli affari di speciale importanza riguardanti gli stabilimenti postali e telegrafici ed il relativo personale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto n. 1175 del 24 giugno 1929-VII, con cui viene istituita presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi una Commissione centrale permanente per lo studio degli affari di speciale importanza riguardanti gli stabilimenti postali e telegrafici ed il relativo personale;

Dovendosi provvedere alla nomina dei componenti la detta Commissione e del segretario di essa;

Vista la designazione fatta dal presidente del Consiglio di Stato per quanto riguarda la scelta del consigliere di Stato incaricato a presiedere la Commissione medesima;

Decreta:

Con effetto dal 25 luglio 1929, la detta Commissione è così costituita:

Gr. uff. avv. Ferdinando Rocco, consigliere di Stato, presidente;

Gr. uff. Francesco Cazzola, capo servizio nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a riposo, membro;

Comm. Giuseppe Vanninetti, ispettore superiore presso la Ragioneria generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero delle finanze, membro;

Cav. uff. dott. Giuseppe Schiavo, capo sezione nell'Amministrazione postale telegrafica, membro;

Cav. dott. Giuseppe Santagata, vice ispettore nell'Amministrazione postale telegrafica, segretario.

Con la stessa data del 25 luglio 1929, il presidente della Commissione gr. uff. avv. Ferdinando Rocco a far parte del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi in qualità di membro effettivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: CIANO.

(3927)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1929.
Nomina della Commissione di controllo per le operazioni di consegna delle stazioni R.T. di Coltano.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 della Convenzione suppletiva stipulata in data 17 ottobre 1928, tra il Governo Italiano e la Società « Italo Radio » e approvata con R. decreto 25 ottobre 1928-VI, n. 2372, con cui ritornano di completa proprietà e disposizione del Governo Italiano le stazioni R.T. di Coltano (vecchia e nuova) e gli edifici annessi con tutti gli impianti e miglioramenti introdotti dalla « Italo Radio » dopo la consegna della stazione stessa;

Riconosciuta la necessità che le operazioni di detta consegna siano effettuate sotto il controllo di apposita Commissione;

Decreta:

Le operazioni di consegna al Regio Governo delle stazioni R.T. di Coltano (vecchia e nuova) e degli edifici annessi con gli ampliamenti e miglioramenti introdottivi dalla « Italo Radio » di cui già erano in possesso, saranno effettuate sotto il controllo di una Commissione costituita come segue:

Comandante Montefinale cav. uff. Gino, presidente;

Comm. ing. Serra Giovanni Battista, capo divisione nell'Amministrazione postale telegrafica, membro;

Cav. Terni Giacomo, direttore aggiunto al Circolo delle costruzioni telegrafiche telefoniche di Pisa, membro;

Sig. Saggini Scipione, economo della Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Pisa, membro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: CIANO.

(3928)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1929.
Nomina della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Torino.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla nomina della Commissione di vigilanza per la città di Torino;

Visto che il podestà di Torino ha provveduto alla nomina dell'artista nella persona del maestro comm. Giuseppe Blanc;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione incaricata di vigilare per la città di Torino a che le radiodiffusioni siano eseguite in modo soddisfacente è così costituita:

1° Ing. cav. Egidio Giosiana, vice ispettore telefonico, presidente;

2° Comm. Giuseppe Blanc, commissario del Liceo musicale di Torino, membro;

3° Ing. Franco Magni, radiocultore, membro;

4° Signor Alfonso Velardi, capo ufficio telefonico, segretario.

I componenti nominati nel presente articolo durano in carica un anno dalla data di registrazione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: CIANO.

(3929)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1929.
Costituzione del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto 13 giugno 1929, n. 1075, relativo all'istituzione di un Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici al quale competono le attribuzioni specificate nel precitato Regio decreto;

Preso atto delle comunicazioni con cui i Ministeri delle colonie, delle finanze, della guerra, della marina e dell'aeronautica, il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e il Comitato superiore delle radiodiffusioni hanno designato le persone che dovranno rappresentarli in seno al predetto Comitato;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici contemplato dal R. decreto 12 giugno 1929, n. 1075, è costituito come segue:

Comandante Pession gr. uff. prof. Giuseppe, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni e con funzioni di presidente;
Comandante Montefinale cav. uff. Gino, capitano di fregata distaccato presso il Ministero delle comunicazioni, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni e con funzioni di segretario;
Ten. col. del genio Vox cav. Donato, in rappresentanza del Ministero delle colonie;
Cambi gr. uff. dott. Ettore, ispettore generale presso la Ragioneria generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Colonnello Sacco cav. uff. Luigi, direttore dell'Officina di costruzioni radiotelegrafiche ed elettrotecniche, in rappresentanza del Ministero della guerra;
Comandante D'Arienzo cav. Carmine, capitano di corvetta, in rappresentanza del Ministero della marina;
Colonnello G. A. Celloni cav. uff. Achille, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica (Regia aeronautica);
Mirabelli gr. uff. Enrico, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile);
Console Stevani cav. Mario, dell'Ispettorato generale difesa antiaerea territoriale, in rappresentanza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Vanni gr. uff. prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto militare radiotelegrafico, in rappresentanza del Comitato superiore per le radiodiffusioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: CIANO.

(3930)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 5122.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Coser » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Coser Luigi, figlio del fu Giov. Batta e della fu Marzari Rosa, nato a Villa Lagarina il 21 giugno 1866, è restituito nella forma italiana di « Coseri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e per i figli del Coser Luigi.

Trento, addì 13 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(3888)

N. 4667.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda presentata dalla signorina Forrer Giuseppina per il cambiamento del cognome in « Forreri »;
Considerato che il cognome dell'instante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;
Visto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione in tempo utile;

Decreta:

Il cognome della signorina Forrer Giuseppina, figlia di Daniele e della Coser Dionigia, nata a Folgaria il 2 agosto 1894, è cambiato in « Forreri » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 25 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(3889)

N. 4976.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda presentata dal signor Giacomo Carneri per aver cambiati i predicati Eben e Bergfelden in « Valpiana » e « Campomonte »;
Considerato che i detti predicati sono di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Visto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione in tempo utile;

Decreta:

I predicati Eben e Bergfelden del signor Giacomo Carneri figlio di Sergio e della Heller Marianna, nato a Cles il 6 gennaio 1881, sono cambiati in « Valpiana » e « Campomonte » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 25 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(3890)

N. 3026.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Corich, nato ad Apriano l'11 marzo 1887 da Giuseppe e da Caterina Zigante, residente ad Apriano, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Corri »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Corich è ridotto nella forma italiana di « Corri » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Piglia, nata ad Apriano il 19 dicembre 1892, moglie;
Giuseppe, nato ad Apriano il 20 marzo 1915, figlio;
Maria, nata ad Apriano il 22 dicembre 1916, figlia;
Giulia, nata ad Apriano il 19 marzo 1919, figlia;
Giacomo, nato ad Apriano l'11 settembre 1920, figlio;
Stanislao, nato ad Apriano il 13 novembre 1921, figlio;
Antonio, nato ad Apriano il 20 dicembre 1922, figlio;
Elvira, nata ad Apriano il 27 gennaio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Apriano al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(3891)

N. 3019.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Andrea Andretich, nato ad Apriano il 25 ottobre 1888 da Andrea e da Maria Hlanuda, residente ad Apriano, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Andretti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Andrea Andretich è ridotto nella forma italiana di « Andretti » a tutti gli effetti di lege.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Agnelich, nata ad Apriano il 29 maggio 1890, mogile;
Giulia, nata ad Apriano il 4 gennaio 1911, figlia;
Andrea, nato ad Apriano il 7 agosto 1922, figlio;
Mirco, nato ad Apriano il 5 gennaio 1925, figlio;
Rosa, nata ad Apriano il 21 ottobre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Apriano al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(3892)

N. 3024.

Il PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giovanni Duimich, nato ad Apriano il 19 ottobre 1877 da Antonio e da Zar Caterina, residente ad Apriano, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Domini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Duimich è ridotto nella forma italiana « Domini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Lucsich, nata a Bogliuno l'11 maggio 1887, moglie;
Luigi, nato ad Apriano il 3 giugno 1920, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Apriano al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(3893)

N. 3027.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Corich, nato ad Apriano il 18 agosto 1878 da Antonio e da Antonia Andretich, residente ad Apriano, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Corsi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Corich è ridotto nella forma italiana di « Corsi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Tanzebel, nata ad Apriano il 14 agosto 1875, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Apriano al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(3894)

N. 1801.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Riccotti Arrigo, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome del proprio figlio adottivo Giuseppe Jurmann in « Riccotti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del minore Giuseppe Jurmann è ridotto nella forma italiana di « Riccotti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(3895)

N. 2748.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Natale Giuseppe Tich, nato a Fiume il 15 dicembre 1899 da Giuseppe e da Maria Androna, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Tiziani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Regia prefettura, non è stata fatta opposizione alcuna nel termine di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministero della giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Natale Giuseppe Tich, è ridotto nella forma italiana di « Tiziani », a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Elvira Burattini, nata a Zagabria il 4 dicembre 1902.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato dal signor commissario prefettizio del comune di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(3896)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 163.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 luglio 1929 - Anno VII

Francia	74.90	Belgrado	33.60
Svizzera	367.86	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.761	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.67	Norvegia	5.10
Spagna	278.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.557	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.693	Danimarca	5.095
Praga	56.65		
Romania	11.33	Rendita 3.50 %	68.10
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	41.40
New York	19.10	Consolidato 5 %	79.10
Dollaro Canadese	18.96	Obbligazioni Venezie 3.50 %	72.30
Oro	368.54		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 164.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 luglio 1929 - Anno VII

Francia	74.90	Belgrado	33.65
Svizzera	367.90	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.782	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.672	Norvegia	5.10
Spagna	278.89	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.658	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.558	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.693	Danimarca	5.095
Praga	56.625		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	68.05
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	42 —
New York	19.10	Consolidato 5 %	79.15
Dollaro Canadese	18.97	Obbligazioni Venezie 3.50 %	72.45
Oro	368.54		

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per titoli a 20 posti di maestro e a 11 posti di maestra nelle scuole elementari delle Colonie libiche.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli a 20 posti di maestro e a 11 posti di maestra nelle scuole elementari delle Colonie libiche.

Art. 2.

Al concorso possono prender parte gli insegnanti ordinari delle scuole alla dipendenza delle Amministrazioni scolastiche regionali, i quali non abbiano superato l'età di 35 anni e, nell'ultimo biennio, abbiano ottenuto almeno la qualifica di « buono » con otto decimi.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 3 debbono essere inviate al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 31 agosto 1929.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti la idoneità del concorrente a sopportare il clima coloniale;

c) certificato attestante la durata e la qualità del servizio prestato;

d) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

e) ritratto fotografico del concorrente con la firma autografa di lui, vidimata dal podestà;

f) elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati;

g) quietanza della tassa di ammissione ai concorsi a posti di maestro elementare, stabilita in L. 25.

I concorrenti potranno anche presentare ogni altro titolo, che valga ad attestare eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole elementari coloniali.

Art. 4.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dal presente avviso di concorso e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 5.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza verrà loro assegnata e a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato.

Dovranno altresì impegnarsi a rimanere in Colonia non meno di un quinquennio.

Art. 6.

I vincitori del concorso, che rifiuteranno il posto loro offerto, perderanno, per un triennio, il diritto di concorrere ai posti vacanti nelle scuole coloniali.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio di maestro.

Art. 8.

I vincitori del concorso, assunti nelle Regie scuole coloniali, verranno messi temporaneamente fuori dei rispettivi ruoli a disposizione dell'Amministrazione coloniale; e la loro carriera si svolgerà secondo le norme e con le modalità con cui si sarebbe svolta nel ruolo da cui provengono.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa, oltre alla corresponsione dello stipendio e delle speciali indennità di cui fruiscono, in condizioni analoghe, i loro colleghi del Regno, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio. Verrà inoltre concessa, oltre il rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento di L. 1000.

Il periodo di effettiva permanenza in Colonia, sarà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi col vantaggio di un terzo, e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

I Regi provveditori agli studi sono invitati a dare la più diffusa pubblicità anche a mezzo della stampa, al presente bando di concorso.

Roma, addì 30 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: E. DE BONO.

(4243)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per l'ammissione ordinaria nella sezione maschile del Pio istituto dei sordomuti, in Pavia.

Le domande, coi seguenti documenti debitamente legalizzati, dovranno essere presentate all'Istituto non più tardi del 15 agosto p. v. in carta libera dichiarando lo scopo della beneficenza:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di provenienza e redatto secondo il questionario che si trasmetterà non appena sia notificato a questo Istituto la presenza nel Comune di sordomuti nell'età dell'obbligo scolastico;

3° certificato di subìta vaccinazione e rivaccinazione, vidimato dal podestà;

4° stato di famiglia con indicazione dell'età, professione e condizione economica di ciascun membro;

5° obbligazione dei parenti, del Comune o di qualche Opera pia di versare un contributo annuo a sensi dell'art. 48, 2° comma, del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995;

6° titoli di benemerenze militari o civili acquistati da ascendenti o collaterali del concorrente.

A sensi del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, l'età di ammissione è fissata all'8° anno per l'istruzione regolare; si fa però invito alle Amministrazioni comunali ed alle Direzioni didattiche, di segnalare a questo Istituto i bambini e le bambine che giunti al sesto anno di età, non possono essere ammessi alle scuole comuni per difetto parziale o totale di udito o di loquela.

Nella seconda quindicina di settembre i concorrenti saranno chiamati presso l'Istituto per essere assoggettati alla visita di constatazione delle condizioni fisiche e della idoneità all'istruzione.

Per maggiori schiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria od alla Direzione dell'Istituto (corso Garibaldi, 69).

Pavia, 22 giugno 1929 - Anno VII

Il presidente: Ing. FILIPPO POZZI.

Il direttore: Prof. FEDERICO MONTORZI.

Il segretario: Rag. ENEA GIORGI.

(3925)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.